

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2207 del 03/05/2022
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON VARIANTE PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA TRAMITE DUE POZZI AD USO INDUSTRIALE E IGIENICO SANITARIO DI SOCCORSO IN LOCALITA' VIA G. OBERDAN N. 42 E VIA PROVENTA N. 22 IN COMUNE DI FAENZA (RA). DITTA: CISA S.p.A.; PRATICA: RA00A0093
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2216 del 27/04/2022
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno tre MAGGIO 2022 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO che:

- con domanda protocollo 1077704 del 27/12/2006, presentata ai sensi del r.r. 41/2001, CISA S.p.A., c.f. 08396850151 ha richiesto tramite legale rappresentante Cuccarello Marco (c.f. CCCMRC63H12G467J) il rinnovo della concessione Atto 19160 del 02-12-2005 di derivazione da acque pubbliche sotterranee nel Comune di Faenza (RA), località Via G. Oberdan n. 42 e Via Proventa n. 22, come di seguito descritta:
 - **Pozzo 1**, codice risorsa RAA2079, (ex prat. 27/S), ubicato in Via G. Oberdan n. 42 a Faenza (RA) su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. 146, map. 1 (ex 277), profondo 87,65 m, coordinate UTM *32 x: 728650; y: 4908450 ad uso industriale, portata massima di esercizio pari a l/s 9,12; portata media pari a l/s 3,3 e volume d'acqua concesso pari a mc/a 41.800,00;
 - **Pozzo 2**, codice risorsa RAA2078 (in sostituzione del pozzo perforato nel 1961 e chiuso in Via G. Oberdan n.42 ex prat. 26/S con comunicazione del tombamento in data 20/09/1999 prot. 11488), e dal 2000 perforato in Via Proventa n. 22 a Faenza (RA) su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 85, map. n. 476 (ex 289), profondo 55,50 m, di coordinate UTM *32 x: 728650; y: 4908450, ad uso industriale, portata massima di esercizio pari a l/s 9,12; portata media pari a l/s 3,3 e volume d'acqua pari a mc/a 126.700,00;
- con la stessa domanda, CISA S.p.A. ha richiesto di variare l'utilizzo per il Pozzo 1 di Via G. Oberdan 42 da industriale a igienico e assimilati e di ridurre il volume annuo a 7.000 mc/a, mentre per il Pozzo 2 di Via Proventa 22 ad uso industriale ha richiesto una riduzione del prelievo fino a 15.000 mc/a, per una riduzione di risorsa idrica complessiva dai due pozzi da **168.500 a 22.000 mc**;

- in data 26/02/2020 protocollo PG/2020/0030793 è pervenuta la relazione tecnica aggiornata con dichiarazione di ulteriore diminuzione del volume annuo complessivo dai due pozzi, indicato in 3.000,00 mc, dei quali 2.000,00 mc/a dal Pozzo 1 e 1.000,00 mc/a dal Pozzo 2 ad uso industriale di soccorso e igienico e assimilati;

DATO ATTO che la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi degli artt. 27 e 31, r.r. 41/2001;

CONSIDERATO INOLTRE che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;
- che è stata pubblicata la domanda di rinnovo con le variazioni sul Burett n. 67 del 16/03/2022 senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione:

PRESO ATTO del parere espresso dai seguenti enti, che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2021/195219 del 20/12/2021);
- Provincia di Ravenna (PG/2021/0141583 del 14/09/2021);

Dato atto della Conferenza di Servizio riferita all'azione di bonifica e monitoraggio in atto dall'anno 2005 nelle due aree della Cisa S.p.A., richiesta dal Comune di Faenza e sotto il controllo degli uffici preposti della sede Arpae, SAC di Ravenna, per gli interventi di bonifica del "sito CISA

l” in Via G. Oberdan 42 e via Proventa 22 in relazione alla sola matrice acque sotterranee interne ed esterne, attuata attraverso pozzi di pompaggio, vedasi pratiche RA05A0004 (codice risorsa RAA9869) fg 145, mapp. 219 e fg. 146, map. 1 e RA05A0005 (codice risorsa RAA9870) Fg. 85, Mappale 476 (ex 289-287-198, unificati) con controlli periodici (piezometri e freatimetri), terminati a maggio 2021;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l’anno 2022, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 27/01/2006, la somma pari a 1.757.50 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale;
- in considerazione della riduzione volumetrica annuale della risorsa a 3.000 mc il canone per l’anno 2022, rivalutato da indice istat risulta pari a euro 615,14;

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica RA00A0093;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a CISA S.p.A, c.f. 08396850151 con sede legale in Via G. Oberdan n. 42 a Faenza (RA), il rinnovo con variante della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee cod. pratica RA00A0093, come di seguito descritta:
 - **Pozzo 1**, codice risorsa RAA2079, ubicato in Via G. Oberdan n. 42 a Faenza (RA) su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. 146, map. 1 (ex 277), profondo 87,65 m, coordinate UTM RER x: 728727; y: 908.486 ad uso industriale e antincendio di soccorso, portata massima di esercizio pari a l/s 9,12; portata media n.a., e volume pari a 2.000,00 mc/a;

- **Pozzo 2**, codice risorsa RAA2078, ubicato in Via Proventa n. 22 a Faenza (RA) su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 85, map. n. 476 (ex 289), profondo 55,50 m, di coordinate UTM RER x: 730.907; y: 910.641, ad uso industriale di soccorso e antincendio, portata massima di esercizio pari a l/s 9,12; portata media pari a l/s 3,3 e volume pari a 1.000 mc/a;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 3.000;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2031;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto con firma digitale per accettazione dalla concessionaria in data 19/04/2022;
 4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2022 in 615,14 euro;
 5. di dare atto che il deposito cauzionale versato è pari a 1.757.50 euro;
 6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
 7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
 10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
 11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori

profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata alla società CISA S.p.A, c.f. 08396850151 (cod. pratica RA00A0093).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 2 pozzi:

Pozzo 1, perforato nel 1962, ha una profondità di m 87,63 con tubazione di rivestimento in acciaio del diametro interno di mm 216/229 fino alla profondità di m. 40,21 e del diametro 150 mm fino alla profondità di 87,7 m, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 7,5, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 52-56 e m 83-87,5 dal piano di campagna;

Pozzo 2, perforato nel 1999 in sostituzione di un pozzo vetusto, ha una profondità di m 57,00 (in sostituzione al pozzo perforato nel 1961, tombato) con tubazione di rivestimento in acciaio del diametro interno di mm 165, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 5, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 52 e 57 m dal piano di campagna.

2. Le opere di presa sono ubicate in Comune di Faenza (RA), il Pozzo 1 in via G. Oberdan n. 42, su terreno di proprietà del concessionario censito al fg. 146, mapp. 1 e coordinate UTM RER: X =728.727; Y =908.486 ed il Pozzo 2 in Via Proventa n. 22 su terreno di proprietà del concessionario censito al fg. 85, map. 476 e coordinate UTM RER: X =730.907; Y =910.641;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata dai due pozzi dal 2022 ha funzione di riserva per eventuali attività straordinarie o di emergenza, destinata pertanto ad uso industriale e antincendio di soccorso;

2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito dal Pozzo 1 con portata massima di esercizio pari a l/s 9,12 e per il Pozzo 2 con portata massima di esercizio pari a l/s 3,5 e nel limite di volume complessivo pari a 3.000 mc/annui, ovvero 2.000 mc/anno dal pozzo 1 e 1.000 mc/a dal pozzo 2.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante cicli intensivi di produzione o di soccorso antincendio, per circa 8 ore al giorno per un totale di circa 220 giorni.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Conoide F. Lamone - Confinato

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2022 è pari a 615,14.
2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 1.757.50 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito

anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2031.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento o installare in entrambi i pozzi idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna, ufficio SAC Concessioni di Ravenna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica, tra cui anche l'uso antincendio in quanto subordinato all'autorizzazione in materia di Prevenzione incendi. Eventuali autorizzazioni acquisite successivamente al rilascio della concessione dovranno essere inoltrate all'Amministrazione concedente.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione:

1. Il concessionario è tenuto a installare dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti per avviare misure di monitoraggio della falda e di controllo del corretto sfruttamento della risorsa (Provincia di Ravenna (PG/2021/0141583 del 14/09/2021);
2. Il concessionario è tenuto ad adottare strumenti per la misurazione delle portate emunte e di controllo sull'impatto del prelievo di risorsa idrica in relazione alle necessità evidenziate dal Piano di Gestione delle Acque vigente (Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po PG/2021/195219 del 20/12/2021);

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.